

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1999

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per l'isolamento termico

[notificata con il numero C(1999) 115]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/91/CE)

(GU L 29 del 3.2.1999, pag. 44)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001	L 209	33	2.8.2001



DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1999

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per l'isolamento termico

[notificata con il numero C(1999) 115]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/91/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specifiche tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotto o di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specifiche tecniche;

considerando che le due procedure di cui dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III della medesima direttiva; che occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con riferimento all'allegato III in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2.ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2.i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2.ii);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale il fabbricante dispone, sotto la sua unica responsabilità, di un sistema di controllo della produzione in fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle specifiche tecniche pertinenti.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

▼B*Articolo 2*

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 3

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le specifiche tecniche europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B*ALLEGATO I*

Prodotti per l'isolamento termico (prodotti realizzati in fabbrica e prodotti destinati alla preparazione in situ):

Per tutti gli usi, esclusi quelli soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per prodotti costituiti da materiali delle classi ► **M1** A1 ⁽¹⁾, A2 ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾ ◄.

⁽¹⁾ Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico).

▼ B*ALLEGATO II*

Prodotti per l'isolamento termico (prodotti realizzati in fabbrica e prodotti destinati alla preparazione in situ):

Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per prodotti costituiti da materiali delle classi ► **M1** A1 ⁽¹⁾, A2 ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾ ◄.

⁽¹⁾ Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico).



ALLEGATO III

Nota: Per i prodotti aventi più di uno degli usi specificati alle voci «gruppo di prodotti», i compiti incombenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI PER L'ISOLAMENTO TERMICO (1/2)

1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Prodotti per l'isolamento termico (prodotti realizzati in fabbrica e prodotti destinati alla preparazione in situ)	tutti gli usi	—	3

Sistema 3: Cfr. allegato III, punto 2ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.



GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI PER L'ISOLAMENTO TERMICO (2/2)

1. Sistema di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (reazione al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
Prodotti per l'isolamento termico (prodotti realizzati in fabbrica e prodotti destinati alla preparazione in situ)	per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco	► M1 A1 ⁽¹⁾ , A2 ⁽¹⁾ , B ⁽¹⁾ , C ⁽¹⁾ ◄	1
		—	—
		► M1 A1 ⁽²⁾ , A2 ⁽²⁾ , B ⁽²⁾ , C ⁽²⁾ , D, E ◄	3
		—	—
		► M1 (A1 — E) ⁽²⁾ , F ◄	4

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Sistema 3: Cfr. allegato III, punto 2ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: Cfr. allegato III, punto 2ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

⁽¹⁾ ► **M1** Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico) ◄.

⁽²⁾ ► **M1** Prodotti/materiali non inclusi nella nota ⁽¹⁾ ◄.

⁽²⁾ ► **M1** Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione) ◄.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.